



COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 71 DEL 12-11-2020

OGGETTO: Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020 - 2021 - 2022 e contestuale variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020 - 2021 - 2022, assunta ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e- bis), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

L'anno **duemilaventi** il giorno **dodici** del mese di **novembre** alle ore 19:20, in San Pietro di Feletto, nella Sede Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Rizzo Maria Assunta	Sindaco	P
Dalto Loris	Vicesindaco	P
Botteon Cristiano	Assessore	P
Comuzzi Giorgio	Assessore	P
Meneghin Claudia	Assessore	P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Pol Martina.

Il Sindaco Rizzo Maria Assunta assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020 - 2021 - 2022 e contestuale variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020 - 2021 - 2022, assunta ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e- bis), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la propria deliberazione n. 87 del 31/10/2019 con la quale è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 ed è stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze, ai sensi della normativa previgente e nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557, L. 27.12.2006, n. 296;

DATO ATTO che la suddetta programmazione è stata recepita nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente per l'anno 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30.12.2019;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 1/2020, 10/2020, 18/2020, 22/2020, 31/2020, e 43/2020, con le quali è stato modificato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 87/2019;

VISTO l'articolo 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, recante: "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria", successivamente oggetto di modifiche ed integrazioni, nel quale si legge testualmente: "*A decorrere della data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminate in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definite come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore media per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale...*";

VISTO il relativo D.P.C.M. del 17.03.2020, attuativo, emanato in data 20.04.2020, che ha introdotto, con decorrenza dal 20 aprile 2020, le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

VISTA la circolare n. 17102/110/1 – uff. V Affari Territoriali del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emanata in data 08/06/20, pubblicata nella G.U. del 11/09/2020, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

RICHIAMATO il parere della Corte dei conti Emilia Romagna n. 55/2020 che ha evidenziato che “per ultimo rendiconto della gestione approvato debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale per l’esercizio 2020”;

EVIDENZIATO che tali misure innovano profondamente il quadro normativo di riferimento, introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

RICHIAMATA integralmente la propria deliberazione n. 63/2020, con al quale, in applicazione della normativa sopra specificata, è stata definita la capacità assunzionale di questo Ente alla luce dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 aprile 2020, definita in una spesa complessiva annua di € 876.133,31=, per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022;

VISTA la deliberazione n. 125/2020/PAR del 23.09.2020, della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con la quale vengono date indicazioni sui correttivi da utilizzare nella predisposizione dei conteggi della capacità assunzionale dell’ente, ai sensi del D.L.34/2019, allorché la medesima spesa coinvolga più enti, ad esempio nel caso di convenzioni di segreteria, e precisato che di tali importi si è puntualmente tenuto conto nella definizione della spesa massima sopra indicata;

RITENUTO ora, stante la disponibilità assunzionale e le effettive esigenze dell’Ente, di modificare il Piano dei Fabbisogni del Personale relativo al triennio 2020-2021-2022, prevedendo che l’assunzione di un istruttore contabile cat. C1 presso l’Ufficio Ragioneria, da effettuare nel 2020, avvenga a tempo pieno, anziché part time a 18 ore, come precedentemente previsto;

DATO ATTO che la trasformazione del posto di istruttore contabile cat. C.1 da part-time a tempo pieno comporta una maggiore spesa, al lordo degli oneri riflessi ed esclusa l’IRAP, quantificata in € 14.260,59 annui che, sommata alle assunzioni già previste nella citata deliberazione giunta n. 63/2020, comporta un incremento annuo complessivo di € 90.632,45, e pertanto avviene nel rispetto della soglia di virtuosità, come dimostrato, per il triennio, nella tabella allegata sub C);

VISTO l’art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità fino al 2015, prevedendo che:

γ ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, *ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...) b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*” (comma 557);

• costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e *organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente*” (comma 557bis);

• in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione (comma 557-ter);

• gli enti assicurano, nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater).

RITENUTO doveroso verificare il rispetto della media delle spese di personale sostenute nel triennio 2011-2013, applicando le deroghe previste dall'art. 7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020, che riguardano anche la presente nuova assunzione;

DATO ATTO del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296, come risultante dalla tabella allegata sub D), evidenziante la spesa massima teorica prevista;

PRECISATO, ad ogni buon conto, che il rispetto del limite della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006, deve essere accertato, in ciascun esercizio finanziario, con riferimento alla spesa effettivamente stanziata ed impegnata a bilancio;

RITENUTO conclusivamente, di approvare la modifica alla dotazione organica dell'Ente, come da prospetto allegato sub A), e la modifica al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, come illustrato nel prospetto allegato sub B), dando atto del rispetto del limite della spesa di personale entro la soglia di virtuosità prevista dal decreto 17.03.2020, come rappresentato nel prospetto allegato sub C), nonché del rispetto del limite previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, come rappresentato nel prospetto allegato sub D), prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che la prevista trasformazione del posto di istruttore contabile cat. C.1 da part-time 18/36 a tempo pieno comporta la necessità di incrementare le dotazioni di competenza e di cassa dei capitoli inerenti il trattamento economico del personale dell'Ufficio Ragioneria per un importo, comprensivo di oneri, di € 130,00 per l'esercizio 2020 e di € 15.564,00 per gli esercizi 2021 e 2022;

ATTESA la necessità di provvedere alla conseguente variazione di bilancio e verificato che le maggiori spese correnti possono essere compensate da minori spese correnti, per la maggior parte inerenti spese per lavoro flessibile, già previste alla Missione 1 -Servizi istituzionali, generali e di gestione – Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato;

PRESO ATTO che l'art. 175, comma 5 – bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che: *“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:*

....

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione”;

VISTO pertanto l'allegato E), riportante le variazioni alla competenza e alla cassa, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che risultano conseguentemente variate, come riportate nel suddetto allegato E), le dotazioni finanziarie, in termini di competenza e di cassa, assegnate al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;

DATO ATTO che il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 risulta pertanto definito come da allegato sub B) e che:

- ı il piano è stato adottato in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio dell'ente, come aggiornata, e, conseguentemente, nel limite delle risorse finanziarie a disposizione, tenendo conto inoltre dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di tutte le limitazioni previste in materia di spesa del personale, ed in particolare:
 - o rispetto del limite del decreto 17.03.2020, assicurando per tutto il triennio il contenimento della spesa di personale entro il valore soglia di virtuosità di € 876.133,31;
 - o rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, previsto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006 e ss.mm. e ii.;
 - o rispetto dei limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile, e fermo restando il limite massimo di spesa del personale di € 876.133,21, per il rispetto della soglia di virtuosità;
- ı vengono confermati tutti i presupposti per l'effettuazione di assunzioni puntualmente attestati nella propria deliberazione n. 87/2019 e sue modificazioni;

DICHIARATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 48 e del sopra richiamato art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ATTESA la necessità di provvedere con urgenza, al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente atto, avviando da subito la procedura assunzionale;

DATO ATTO che è stato acquisito in data 12.11.2020 il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del D.M. 17.03.2020, relativamente alla modifica del piano dei fabbisogni triennali di personale, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, mentre non necessita acquisire il parere del Revisore dei Conti in merito alla variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità e servizio economato, per quanto applicabile;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile formulati sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) **DI APPROVARE** la modifica alla dotazione organica e al Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2020-2021-2022, approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 31.10.2019, e successivamente modificati, da ultimo, con propria deliberazione n. 63 del 30.09.2020, prevedendo la trasformazione da tempo parziale 18/36 a tempo pieno, del posto vacante di istruttore contabile cat. C1 assegnato all'Ufficio Ragioneria, la cui assunzione è prevista entro il 2020, come illustrato nei prospetti allegati sub A) e B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che:
 - ì il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 è stato adottato in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio dell'ente, appositamente aggiornata come di seguito specificato, e conseguentemente, nel limite delle risorse finanziarie a disposizione, tenendo conto inoltre dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di tutte le limitazioni previste in materia di spesa del personale ed in particolare:
 - o rispetto del limite del decreto 17.03.2020, assicurando per tutto il triennio il contenimento della spesa di personale entro il valore soglia di virtuosità di € 876.133,31, come risultante dal prospetto allegato sub C) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
 - o rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, previsto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006 e ss.mm. e ii.. come risultante dal prospetto allegato sub D) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
 - o rispetto dei limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile, e fermo restando il limite massimo di spesa del personale di € 876.133,21, per il mantenimento della soglia di virtuosità;
 - ì vengono confermati tutti i presupposti per l'effettuazione di assunzioni puntualmente attestati nella propria deliberazione n. 87/2019 e sue modificazioni;
- 4) **DI APPORTARE** inoltre, al Bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022, la variazione di competenza e di cassa riportata nell'allegato sub E) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) **DI PRENDERE ATTO** che risultano conseguentemente modificate le dotazioni finanziarie, in termini di competenza e di cassa, assegnate al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario con propria deliberazione n. 112/2019 e successive modificazioni;
- 6) **DI DARE ATTO** che:
 - con la presente variazione viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario di competenza, nonché gli equilibri di cui agli artt. 162 e 193 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, e

un fondo di cassa finale non negativo;

il presente provvedimento verrà trasmesso al Revisore dei Conti ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

- 7) **DI COMUNICARE**, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, i dati correlati al piano del fabbisogno di personale di cui al presente atto attraverso il sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto;
- 8) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Amministrativo e finanziario l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle previsioni di cui sopra;
- 9) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alle OO.SS. e pubblicarlo nelle apposite sezioni del sito internet istituzionale.

Inoltre, con votazione unanime favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni in premessa specificate.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Rizzo Maria Assunta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il Segretario Comunale

dott.ssa Pol Martina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.